



COMUNE DI ACATE **PROVINCIA DI RAGUSA**

REGOLAMENTO APPLICAZIONE CANONE DI CONCESSIONE NON RICOGNITORIO.

Art. 1 – Oggetto

1. Ai sensi del 1° comma, dell'art. 25 del D.Lgs. n. 285/1992, le occupazioni a carattere permanente del demanio stradale, sono consentite solo a seguito di concessioni rilasciate dai competenti uffici comunali e comportano il pagamento di un canone concessorio non ricognitorio in base alle prescrizioni di cui all'art. 27, comma 8 del citato D.Lgs. n. 285/1992.

Art. 2 – Tipologie soggette al Canone di Concessione non Ricognitorio

1. Le tipologie di concessioni permanenti, soggette al canone di cui al precedente articolo 1, sono specificate nell'ALLEGATO A) al presente Regolamento. Sono naturalmente fatte salve eventuali prescrizioni legislative che disciplinino, diversamente, le tipologie indicate.

Art. 3 – Superficie soggetta a Canone di Concessione non Ricognitorio

1. La superficie da assoggettare al Canone di Concessione non Ricognitorio, si determina in base all'effettiva occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari, con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente i decimali, se uguale o superiore a mezzo metro quadrato o lineare. In caso di occupazioni inferiori a mezzo metro quadrato o lineare, le stesse sono arrotondate ad un metro quadrato o lineare.

2. Le occupazioni al di fuori della sede stradale, sono comunque considerate, su tutto il territorio comunale, effettuate entro i limiti delle fasce di rispetto stradale e, pertanto, assoggettate al pagamento del Canone non Ricognitorio.

3. Le occupazioni temporanee, anche se a carattere ricorrente, non sono soggette al pagamento del Canone non Ricognitorio di cui all'art. 1.

Art. 4 – Tariffa

1. La tariffa da applicare è determinata come segue:

A. TARIFFA DI RIFERIMENTO

la tariffa di riferimento, stabilita dall'organo competente, per ciascuna delle tipologie di occupazione, definite nell'elenco di cui all'allegato A) al presente Regolamento, è comunque

aggiornata in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo di famiglie di operai e impiegati (indice F.O.I.), con riferimento alle variazioni intercorse nel mese di novembre dell'anno precedente a quello di riferimento, rispetto al mese di novembre del biennio precedente a quello di riferimento;

B. PARAMETRO CATEGORIA STRADALE

è costituito dal coefficiente previsto in base alla classificazione delle strade comunali di cui all'allegato B) del presente Regolamento:

Zona 1 = 1,2

Zona 2 = 1,1

Zona 3 = 1,0

L'occupazione delle infrastrutture di cui al codice 1.1 dell'Allegato A) al presente Regolamento, comporta l'applicazione del coefficiente fisso pari a 1,0 indipendentemente zona di allocazione dei cunicoli.

Per il primo esercizio di applicazione si applicherà un unico coefficiente pari a 1,0;

C. PARAMETRO DURATA TEMPORALE OCCUPAZIONI

è costituito dal coefficiente determinato in relazione alla durata dell'occupazione permanente, come segue:

Occupazioni di durata di anni 1 = 2,0

Occupazioni di durata fino ad anni 5 = 1,5

Occupazioni di durata oltre anni 5 e permanenti = 1,0

D. PARAMETRO ECONOMICO

è costituito dal coefficiente determinato in relazione al numero di utenze servite nel territorio comunale, come segue:

Fino a 100 utenze = 0,5

Da 101 utenze a 5 mila utenze = 1,0

Oltre 5 mila utenze = 1,5

E. PARAMETRO DI INTERFERENZA

è costituito dal coefficiente determinato in relazione al grado di interferenza sulla viabilità e/o su ogni altro servizio pubblico comunale. Il parametro di interferenza è definito sulla base di apposita relazione tecnica, predisposta dai competenti servizi comunali:

1	Occupazione con allocazione stabile di strutture ed impianti fissi, determinante sensibile riduzione della viabilità o di altro servizio pubblico comunale	1,5
2	Occupazione con allocazione stabile di strutture ed impianti fissi, non determinante sensibile riduzione della viabilità o di altro servizio pubblico comunale o senza allocazione stabile di strutture ed impianti fissi	1,0
3	Occupazione di infrastrutture/sottosuolo comunali mediante condutture sotterranee per la distribuzione di acqua potabile, gas, energia elettrica, linee telefoniche sotterranee, intercapedini, manufatti e simili, contenitori sotterranei di cavi, condutture e linee elettriche e telefoniche. Linee elettriche, telefoniche e telegrafiche e ogni altro	

impianto con diametro geometrico:	
- fino a 15 cm	1,2
- superiore a 15 cm e fino a 50 cm	1,5
- superiore a 50 cm e fino a 100 cm	1,7
- superiore a 100 cm	2,0

F. TARIFFA RAGGUAGLIATA

è costituita dall'applicazione dei parametri sopra descritti, alla tariffa di riferimento sub, a secondo la seguente formula:

$$F = (A \times B \times C \times D \times E)$$

G. VALORE OCCUPAZIONE E UNITÀ DI MISURA

In riferimento alla tipologia di occupazione di cui all'art. 2, l'unità di misura è espressa mediante le seguenti sigle, a ciascuna delle quali è attribuito il relativo valore delle superfici lineari, quadrate o delle unità rilevate:

ml = metri lineari

mq = metri quadrati

cad = cadauno

La quantificazione dell'occupazione è costituita dal valore complessivamente espresso in metri lineari, metri quadrati o unità, in relazione alla corrispondenza della tipologia del manufatto alla classificazione della tabella, di cui all'Allegato A) al presente Regolamento;

H. CANONE DI CONCESSIONE NON RICOGNITORIO

è il risultato del prodotto tra la tariffa ragguagliata, come determinata sub F ed il valore dell'occupazione descritto sub G:

$$H = (F \times G)$$

2. Dall'importo del canone concessorio, come sopra determinato, viene detratto quanto pagato dal concessionario a titolo di tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Qualora la differenza tra i due importi sia negativa il concessionario è esonerato dal pagamento del canone concessorio.

Art. 5 – Concessioni

1. I provvedimenti di concessione ed autorizzazione di cui al presente Regolamento, che sono rinnovabili alla loro scadenza, indicano le condizioni e le prescrizioni di carattere tecnico o amministrativo alle quali esse sono assoggettate, la somma dovuta per l'occupazione o per l'uso concesso, nonché la durata. Il Comune può revocarli o modificarli in qualsiasi momento per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale, senza essere tenuto a corrispondere alcun indennizzo.

Art. 6 – Pagamento, interessi, accertamento del Canone non Ricognitorio

1. il pagamento del Canone non Ricognitorio, dovrà essere effettuato entro 60 (sessanta) giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione da parte del competente Settore Servizi Tecnici;

2. il settore competente del rilascio dell'atto di concessione, è tenuto a darne tempestiva comunicazione al soggetto gestore delle entrate, Settore Affari Generali - Ufficio TOSAP, anche mediante collegamenti telematici;
3. Il soggetto gestore delle entrate, Settore Affari Generali - Ufficio TOSAP, provvede, entro un tempo utile al rispetto dei termini di cui al comma 1 del presente articolo, ad inviare al titolare del rilasciando titolo concessorio, un avviso di pagamento contenente gli estremi dell'atto di concessione, la superficie occupata, la tariffa corrispondente e l'importo complessivamente dovuto;
4. Per le annualità successive alla prima, il suddetto canone dovrà essere versato, con le stesse modalità, entro il 31 marzo dell'anno in corso.
5. Per il primo anno di occupazione, il canone è dovuto per dodicesimi, in rapporto ai mesi di effettiva occupazione, decorrenti dalla data di inizio occupazione, obbligatoriamente indicata nell'atto di concessione/contratto/convenzione. I periodi di occupazione pari o superiori a 15 (quindici) giorni, si considerano pari ad un dodicesimo del canone, i periodi inferiori si trascurano.
6. Nel caso di sanatoria di occupazioni, prive del prescritto atto concessorio di occupazione, qualora la data di inizio occupazione non risulti accertabile, l'obbligo del pagamento del canone, decorre dal 10 gennaio dell'anno in cui viene rilasciato l'atto di concessione in sanatoria.
7. Dopo il primo anno, il Canone non Ricognitorio è annualmente aggiornato, in base alla variazione accertata dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT), dell'ammontare dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e impiegati, secondo la formula prevista all'art. 4, comma 1, lett. A, del presente Regolamento.
8. Per l'omesso, parziale o tardivo versamento del canone, il soggetto gestore dell'entrata, Settore Affari Generali - Ufficio TOSAP, invia al soggetto passivo un avviso con invito ad adempiere nel termine di 60 giorni. La notifica dell'avviso è effettuata anche per mezzo del servizio postale, mediante raccomandata con avviso di ritorno.
9. La notifica dei predetti avvisi è effettuata, a pena di decadenza, entro il 31 Dicembre del quinto anno successivo alla data in cui avrebbe dovuto essere effettuato il pagamento.
10. Per l'omesso o parziale pagamento, si applicano gli interessi moratori (regime di capitalizzazione semplice), calcolati al tasso legale di sconto con maturazione, giorno per giorno.
11. Per l'omesso o parziale pagamento del canone si applica, a cura del soggetto gestore dell'entrata, Settore Affari Generali - Ufficio TOSAP, la sanzione amministrativa da €100,00 a €500,00 ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs. n. 267/2000, ferme restando le eventuali sanzioni previste a norma dell'art. 20, commi 4 e 5, del D.Lgs n. 285/1992.
12. Gli interessati possono richiedere, con apposita istanza rivolta al soggetto gestore dell'entrata, Settore Affari Generali - Ufficio TOSAP, le somme o le maggiori somme versate e non dovute, nel termine di 5 (cinque) anni dalla data del pagamento o da quella in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione con decisione del competente organo giurisdizionale, passata in giudicato.

Art. 7 – Occupazioni abusive

1. Per le occupazioni definite abusive, cioè prive del relativo atto di concessione o difformi dalle disposizioni previste dallo stesso, si applica un'indennità pari al canone fissato per la rispettiva tipologia di occupazione, maggiorata del 50%.
2. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere all'immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni

amministrative. Le spese per la rimozione, sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva.

3. Per le occupazioni effettuate prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 285/92, i titolari sono tenuti a presentare istanza di sanatoria con planimetrie della consistenza quantitativa e qualitativa delle occupazioni entro 12 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento. Nei 12 mesi di cui sopra, tali occupazioni non saranno considerate abusive ai fini dell'applicazione della maggiorazione prevista al comma 1 del presente articolo. In assenza dell'istanza di sanatoria, sarà applicato annualmente l'importo previsto in sede di prima applicazione.

Art. 8 – Disposizioni transitorie e finali

1. Le concessioni permanenti in corso alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, si intendono valide ed efficaci in quanto dotate di tutti i requisiti richiesti dalla vigente legislazione in materia di concessioni e non contengano prescrizioni contrastanti con essa.

2. Le concessioni che risultino prive, carenti o non conformi ai requisiti di cui al precedente comma, devono essere regolarizzate mediante integrazione della concessione in essere o rilascio di nuova concessione, conforme alla legislazione vigente e alle norme di cui al presente regolamento, entro 12 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.

3. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le vigenti disposizioni di legge.

4. In sede di prima applicazione si procederà, nelle more del censimento delle occupazioni preesistenti a carattere permanente del demanio stradale, ad una stima forfettaria relativa all'occupazione sulla base dello sviluppo della rete stradale e delle infrastrutture ivi allocate.

ALLEGATO A)

Occupazioni realizzate da aziende di erogazione dei pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi in regime di concessione amministrativa

1 INFRASTRUTTURE

1.1 Per la concessione in uso delle infrastrutture di proprietà comunale (cunicoli, camerette d'ispezione, ecc.) mediante condutture sotterranee per la distribuzione di acqua potabile, gas, energia elettrica, linee telefoniche sotterranee, intercapedini, manufatti e simili, contenitori sotterranei di cavi, condutture e linee elettriche e telefoniche. Linee elettriche, telefoniche e telegrafiche. €/ml (Euro/metro lineare).....€10,00

2 SOTTOSUOLO

2.1 Per la concessione in uso del "nudo" SOTTOSUOLO di proprietà comunale, mediante condutture sotterranee per la distribuzione di acqua potabile, gas, energia elettrica, linee telefoniche sotterranee, intercapedini, manufatti e simili, contenitori sotterranei di cavi, condutture e linee elettriche e telefoniche. Linee elettriche, telefoniche e telegrafiche. €/ml (Euro/metro lineare).....€5,00

3 SUOLO

3.1 Per la concessione in uso del SUOLO pubblico o del suolo privato, soggetto a servitù di pubblico passaggio, mediante pozzetti, cabine telefoniche ed elettriche, camerette di ispezione, botole, tombini, griglie e qualsiasi altro manufatto posto sul suolo pubblico €/mq. €/cad (Euro/cadauno).....€15,00

3.2 Sostegni di lampade per illuminazione stradale o di linee elettriche, telefoniche o telegrafiche in legno o metallo €/cad (Euro/cadauno).....€20,00

3.3 Tralicci di elettrodotto €/cad (Euro/cadauno).....€250,00

4 SOPRASSUOLO

4.1 Per la concessione in uso del SOPRASSUOLO di strade pubbliche o private, soggette a servitù di pubblico passaggio, mediante cavi, impianti in genere ed altri manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi €/ml (Euro/metro lineare).....€5,00

ALLEGATO B)

Strade e relativa classificazione

Strade interne al tessuto urbano storico, strade interne al tessuto urbano consolidato e frazioni.....Zona 1

Strade interne ad aree di recente espansione, strade interne alla restante parte del centro abitato.....Zona 2

Strade esterne al centro abitato.....Zona 3

Il Responsabile Settore Affari Generali
(Avv. Vincenzo Caruso)